

Statuto Associazione “IL ROLANDO”

ART. 1 (Denominazione e sede)

- E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata: <Il Rolando> con sede in via Dante, 4 nel Comune di Piazzola sul Brenta (PD).

ART. 2 (Finalità)

- L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e dei terzi.2.Le finalità che si propone sono in particolare: a)mantenere e rinsaldare i rapporti fra gli ex allievi, docenti, dirigenti scolastici, genitori e ogni altra persona che, a vario titolo, ha avuto relazioni con l'Istituto di Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” con sede in Piazzola sul Brenta (PD);b)promuovere e sostenere l'attività della scuola su indicata e favorirne i rapporti con il territorio;c)promuovere la cultura europea.

- L'associazione, per conseguire le suddette finalità, potrà: organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni pubbliche culturali, sportive, culinarie, studi;collaborare, anche tramite convenzione, con l'Istituto di Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola”, con sede in Piazzola sul Brenta (PD), per lo svolgimento della attività e dei progetti che qualificano il Piano dell'Offerta Formativa;tenere rapporti con le associazioni economiche e di categoria del territorio, in particolare quello dell'Alta Padovana, nonché con le Istituzioni pubbliche per favorire il processo formativo dei giovani;organizzare eventi e manifestazioni, per informare e sensibilizzare le persone su tematiche che trattino la cultura europea;collaborare con altre organizzazioni perseguiti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale potendo usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dall'UE.

- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 (Soci)

- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- A tal fine, deve essere presentata domanda di ammissione all'associazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, deve specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro 30 giorni all'Assemblea dei soci.
- Ci sono tre categorie di soci:ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; giovani: soci sino ai 25 anni di età, che versano la quota relativa;onorari: sono le persone che vengono chiamate dall'Assemblea dei Soci a far parte dell'Associazione per meriti acquisiti nei confronti dell'istituzione scolastica.

ART. 4 (Contributi associativi)

- Le quote sociali vengono fissate annualmente su decisione dell'Assemblea dei Soci e sono obbligatorie per tutti i soci, esclusi i soci onorari.
- Il contributo iniziale dei soci ordinari è fissato in 10 (dieci) euro; quello dei soci giovani in 5 (cinque)euro.

Art. 5 (Erogazioni liberali)

- L'Associazione può ricevere erogazioni liberali da privati, da Aziende e da Enti Pubblici e Privati che intendano sostenere le iniziative culturali promosse dall'Associazione stessa.

ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)

- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale e comunque volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 (Recesso ed esclusione del socio)

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- L'esclusione è deliberata con voto segreto dall'organo direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello all'Assemblea entro 30 gg. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 (Organi sociali)

- Gli organi dell'associazione sono:Assemblea dei soci;Consiglio Direttivo;Presidente dell'Associazione;Revisore legale.
- Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

- E' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto o con modalità telematica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve: approvare il bilancio preventivo e il rendiconto; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare nel caso di appello sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; eleggere il Revisore legale.

ART.11 (Validità Assemblee)

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è rappresentata la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci rappresentati anche per delega. Hanno

diritto di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

- Non è ammessa più di una delega per ciascun partecipante.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da chi ne fa le veci;
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.

- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 12 (Verbalizzazione)

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e viene sottoscritto anche dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.

ART. 13 (Consiglio direttivo)

- Il consiglio direttivo è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto ed il bilancio preventivo
- Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente

dell'Associazione e dal segretario della riunione.

- Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni e i membri possono essere rieletti.

ART. 14 (Presidente)

- Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; nomina il vicepresidente e il segretario-tesoriere dell'associazione scelti tra i membri del Consiglio direttivo.

- Il Presidente dell'Associazione dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

ART.15 (Revisore legale)

- L'Assemblea nomina ogni tre anni il revisore legale.
- Il Revisore legale ha il compito di verificare la regolarità contabile e di darne conto all'Assemblea dei Soci.

ART. 16 (Risorse economiche)

- Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- 1.
1. contributi annui e quote associative;
2. sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari, con beneficio di inventario;

3. contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
4. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 17 (Bilancio preventivo e Rendiconto economico-finanziario)

- Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell'associazione sono annuali e l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

- Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

- Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esercizio sociale, mentre il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso con le modalità di cui all'art. 11, soltanto

dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà a nominare i liquidatori. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale

ART. 19 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.